



Comune di Taurianova

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(ai sensi dei commi da 102 a 110 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Versamento degli importi dovuti.....	5
Articolo 6 – Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 – Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	6
Articolo 9 – Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non riscosse:

- a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni di competenza 2022, 2023, 2024 e 2025 tranne per i casi ove è prevista una quota di competenza statale;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Imposta municipale propria (IMU);
- Tassa sui rifiuti (TARI);
- Canone del Servizio Idrico Integrato;
- Sanzioni per violazioni del Codice della Strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune, divenuti esecutivi nel periodo dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sono, altresì, oggetto della definizione agevolata:

- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni di competenza 2022, 2023, 2024 e 2025 tranne per i casi ove è prevista una quota di competenza statale;
- gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
 - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
 - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
7. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
8. Sono sempre esclusi i carichi tributari affidati dal Comune di Taurianova ad Agenzia delle Entrate e Riscossione, o ad altri soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione dei tributi locali ed iscritti all'albo dei gestori (art. 53, comma 1, D.Lgs., 15 dicembre 1997, n. 446).

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi *entro il 30/10/2026*, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
2. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 10 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, apposita dichiarazione, con le modalità esclusivamente digitali e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Il Comune entro il termine di 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo i criteri previsti dall'art. 5 del presente regolamento, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
5. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di

presentazione della dichiarazione;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine di 15 giorni ovvero nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.

2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.

3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:

- per importi complessivamente dovuti fino a 200 euro rata unica;
- per importi complessivamente dovuti da 200 euro a 1.000 euro fino a 18 rate mensili;
- per importi complessivamente dovuti da 1.000 a 5.000 euro fino a 36 rate mensili;
- per importi complessivamente dovuti da 5.000 a 20.000 euro fino a 48 rate mensili;
- per importi superiori a 20.000 euro fino a 54 rate.

4. Se l'importo totale del debito è superiore a € 20.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata all'autorizzazione di addebito diretto sul conto corrente SEPA Direct Debit (SDD).

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

6. Nel caso in cui il contribuente scelga la rateizzazione, la prima e la seconda rata devono avere ciascuna un importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di n. 2 (due) di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente

corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, salvo che in fase di approvazione sia stata dichiarata l'immediata eseguibilità.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.